



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 76 del 15/07/2021

Proposta n. 1013/2021

OGGETTO: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI TRAVO, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 27.12.2018. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

LA PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Travo ha adeguato la propria strumentazione urbanistica al quadro della pianificazione definito a livello regionale dalla L.R. n. 20/2000 attraverso l'approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) con atto di C.C. n. 3 del 21.1.2012, del Piano Operativo Comunale (POC) con atto di C.C. n. 49 del 21.11.2015 e del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) con contenuti di pianificazione operativa con atto C.C. n. 15 del 7.4.2014, successivamente variato;
- con note n. 1112 e n. 1119 del 21.2.2019 (pervenute rispettivamente ai prot. prov.li n. 4875 e 4912 del 22.2.2019) il Comune ha trasmesso gli elaborati relativi ad una Variante al RUE, con contenuti di pianificazione operativa ex art. 33, comma 4bis ed art. 34 della L.R. n. 20/2000, adottata con atto di Consiglio comunale n. 54 del 27.12.2018 contestualmente ad una variante al PSC che comportava anche variante al PTC e al PTPR e con effetti e valore di PAI (ai sensi degli artt. 27, 32, 22 e 40-quinquies della L.R. n. 20/2000);
- la proposta di Variante al RUE in argomento ha interessato sia la cartografia che le Norme tecniche e, in coordinamento con la contestuale citata variante al PSC (oggetto di Intesa provinciale, proposta di provvedimento Presidente n. 1012 del 14.7.2021), ha riguardato in particolare le seguenti tematiche:
 - la rappresentazione e disciplina del rischio dissesto e rischio sismico;
 - la perimetrazione del territorio urbanizzato per coerenza con quello individuato dal PSC;
 - la variazione e classificazione infrastrutture viarie;
- la revisione del RUE ha inoltre costituito l'occasione per proporre:
 - il recepimento di specifiche norme sovraordinate, quali le definizioni tecniche uniformi contenute nell'allegato alla D.G.R. n. 922/2017 e la definizione degli interventi edilizi come individuati dalla L.R. n. 15/2013 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 222/2016;
 - la specificazione, nell'art. 42 delle Norme, della possibilità di trasformazione per costruzioni pertinenziali dei lotti con superficie inferiori alle dimensioni minime previste dal Regolamento;
 - una specifica individuazione grafica degli ambiti del territorio urbanizzato ricadenti su dissesti potenziali come definiti dall'art 11 del PSC e relativa cartografia;

- la riclassificazione di un ambito come "AC 4 bis - aree per attrezzature di interesse comune", come da zonizzazione del previgente PRG, resasi opportuna a seguito del mancato rispetto da parte del privato dell'accordo contenuto nel POC per l'ambito denominato "Ar1 La Fabbrica";
- specifiche indicazioni per la trasformazione edilizia dei suoli in alcune porzioni di ambiti identificate come "tessuti recenti" all'interno del territorio urbanizzato;
- dalla verifica di completezza di quanto pervenuto è emersa la necessità di richiedere al Comune di Travo alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali, come da nota n. 6976 del 15.3.2019;
- tali integrazioni sono pervenute in allegato alla nota comunale n. 4956 del 29.8.2019 (prot. prov.le n. 24107 del 29.8.2019), mentre i pareri delle Autorità ambientali sono pervenuti in parte in allegato a tale nota comunale e in parte direttamente dalle Autorità stesse;

Tenuto conto che, per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione:

- la recente legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" (in vigore dal 1° gennaio 2018), modificata con L.R. n. 3/2020, ha profondamente innovato la disciplina regionale in materia, prevedendo tuttavia la possibilità, entro quattro anni dall'entrata in vigore della stessa, di adottare gli atti, nonché di completare i procedimenti di approvazione avviati anteriormente al 1° gennaio 2018, relativamente alle casistiche elencate all'art. 4, comma 4, tra cui ricade anche quello della Variante al RUE in esame;
- l'art. 79 della medesima L.R. n. 24/2017, nell'abrogare la L.R. n. 20/2000, fa comunque salve le disposizioni del succitato art. 4 e, quindi, le connesse procedure di approvazione dei piani secondo le disposizioni della previgente normativa;
- l'art. 76 della L.R. n. 24/2017, inoltre, prevede che sia conservata l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000, fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla nuova legge, relativamente alle previsioni che quest'ultima assegna alla competenza dei PTAV e del PTR;
- in base all'art. 33, comma 4bis della L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009, qualora il RUE contenga la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato, esso deve essere sottoposto al procedimento di approvazione previsto dall'art. 34 della citata L.R. n. 20/2000 per i POC;
- la Provincia, in base al citato articolo 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, ha il compito di verificare la conformità dei contenuti di pianificazione operativa (e delle sue modifiche) al PSC, al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale, formulando le eventuali riserve entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di Regolamento, nonché di esprimere le proprie valutazioni ambientali sullo stesso ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali Autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi comunali, disposizione confermata dalla L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, art. 19;
- gli artt. da 13 a 18 del D.lgs. n. 152/2006 prevedono l'espressione del parere motivato VAS da parte della Provincia nell'ambito della procedura di valutazione ambientale dei Piani e loro Varianti;
- l'art. 5 della L.R. n. 19/2008, inerente la formulazione del parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del Piano in argomento con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico, stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame del piano urbanistico;

Acquisiti agli atti:

- il parere rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna con nota n. 38328 dell'8.3.2019 (pervenuto al prot. prov.le n. 6365 dell'11.3.2019);
- il parere rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Igiene e Sanità Pubblica – dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza con nota n. 34282 del 29.3.2019 (pervenuto al prot. prov.le n. 8468 del 29.3.2019);
- il parere rilasciato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti con nota n. 2473 del 5.4.2019 (pervenuto al prot. prov.le n. 9345 dell'8.4.2019);

- il parere rilasciato dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota n. 2801 del 22.3.2019 (pervenuto al prot. prov.le n. 7731 del 22.3.2019);
- il parere di IRETI SpA rilasciato con nota n. 5192 del 4.4.2019 (pervenuto al prot. prov.le n. 24107 del 29.8.2019, in allegato alla citata nota comunale n. 4956/2019);
- il parere rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Affluenti Po, con nota n. 57268 del 13.11.2019 (pervenuta al prot. prov.le n. 32879 del 13.11.2019);
- il parere rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza con nota n. 2251 del 19.3.2019 (pervenuta al prot. prov.le n. 7406 del 20.3.2019);

Acquisite inoltre agli atti le dichiarazioni del competente Responsabile comunale relativamente:

- all'avvenuta comunicazione alle Autorità militari dell'adozione della Variante al Regolamento;
- all'insussistenza, sul territorio comunale interessato dalla Variante stessa, dei vincoli di trasferimento e di consolidamento degli abitati;

Dato atto che:

- relativamente alle eventuali incidenze della Variante al RUE in esame sui siti della Rete Natura 2000, di cui alla Direttiva Habitat 92/43/CEE del 21.5.1992 e alla Direttiva Uccelli 2009/147/CE del 30.11.2009 e alla normativa statale e regionale di riferimento, il Comune di Travo, con la citata nota n. 4956/2019, ha evidenziato che *"non essendo previste specifiche trasformazioni in aree interne o limitrofe a SIC e ZPS, si ritiene che la VINCA non sia necessaria anche in considerazione dello studio di incidenza già presente nel PSC vigente in cui sono stati ritenuti compatibili gli eventuali interventi in ambito agricolo che dovessero essere resi possibili dalla revisione del dissesto contenuta nella variante in aree limitrofe ai Siti Natura 2000."*;
- del deposito della Variante al RUE adottata è stata data comunicazione mediante avviso sul BURERT n. 51 del 20.2.2019;
- durante il periodo di deposito della Variante adottata non sono pervenute osservazioni al Comune (nota comunale n. 4956/2019);

Considerato che:

- l'istruttoria svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" si è basata sugli elaborati di RUE di cui all'allegato 1 (denominato "Allegato 1 - Travo, elaborati V. RUE adottata CC 54-2018"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- a compimento della fase istruttoria è stata resa una Relazione conclusiva, depositata agli atti, nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le considerazioni, alle quali specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento;
- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, è emersa la necessità di formulare le riserve sui contenuti di pianificazione operativa del RUE in questione come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 - Travo, riserve V. RUE adottata CC 54-2018"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria svolta dal Servizio conclude con la proposta di parere motivato positivo alla Variante al RUE del Comune di Travo, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa nonché di quelle riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 - Travo, parere motivato su V.RUE adottata CC 54-2018"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- in merito al parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Relazione istruttoria conclude con la proposta di parere sismico favorevole condizionato all'accoglimento delle riserve relative alle tavole dei vincoli, per le componenti sismiche, e all'art. 41 delle Norme RUE;

Dato atto che:

- nel rispetto delle norme dettate dall'art. 34, comma 7, della L.R. n. 20/2000, applicabili al procedimento di approvazione della Variante al RUE in argomento in forza delle disposizioni di cui al comma 4 *bis* dell'art. 33 della medesima legge regionale, il Consiglio comunale di Travo adegua la Variante alle riserve formulate ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
- concluso l'iter di approvazione della Variante al RUE, il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, e trasmettere copia della Variante approvata alla Provincia e

alla Regione, nonché rendere accessibile la stessa attraverso il proprio sito *web*, a norma dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18-*bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 476 del 12.4.2021 di aggiornamento dell'Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2019, n. 630", integrata con deliberazione della medesima Giunta n. 564 del 26.4.2021;
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";

- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, e successive Varianti;
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, e successive varianti;
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016 e successive Varianti e attuato in Regione Emilia-Romagna con direttiva D.G.R. n. 1300/2016;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e a Variante specifica approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 2017;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 39 del 30 novembre 2020;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016; dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Vista la deliberazione di Consiglio provinciale n. 23 del 30.11.2016 "Verifica di coerenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con i criteri definiti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in tema di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti";

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione dell'eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 31 ottobre 2018;

- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento della Presidente avvenuto il 31 ottobre 2018 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2018-2022;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, le riserve ai contenuti di pianificazione operativa della Variante al RUE del Comune di Travo, adottata con atto di Consiglio comunale n. 54 del 27.12.2018, così come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 - Travo, riserve V. RUE adottata CC 54-2018"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, prendendo atto del Rapporto ambientale, dei pareri formulati dalle Autorità ambientali così come indicati nella parte narrativa del presente atto, nonché dell'istruttoria svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali", parere motivato VAS positivo alla Variante al RUE del Comune di Travo di cui al precedente punto 1., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa nonché di quelle riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 -Travo, parere motivato su V.RUE adottata CC 54-2018"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, relativamente alla Variante al RUE del Comune di Travo di cui al precedente punto 1., parere sismico favorevole condizionato all'accoglimento delle riserve relative alle tavole dei vincoli, per le componenti sismiche, e all'art. 41 delle Norme RUE;
4. di dare atto che la decisione di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente dispositivo è assunta con riferimento ai contenuti di pianificazione operativa degli elaborati elencati nell'Allegato 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante (denominato "Allegato 1 - Travo, elaborati V. RUE adottata CC 54-2018");
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Travo e alla Regione Emilia-Romagna;
6. di dare atto che il Consiglio comunale di Travo, a norma del comma 7 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, applicabile al procedimento approvativo della Variante al RUE in argomento in forza del comma 4 *bis* dell'art. 33 della medesima legge regionale, adegua la Variante alle riserve formulate con il presente provvedimento ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;

7. di dare atto che, a seguito dell'approvazione della Variante al RUE, il Comune dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
- invio della Variante al RUE approvata alla Provincia e alla Regione ai sensi del comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000;
 - garantire l'informazione pubblica della decisione finale assunta, del parere motivato VAS, della Dichiarazione di sintesi e delle misure adottate in merito al monitoraggio con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - garantire l'accessibilità della Variante al RUE approvata attraverso il proprio sito *web*, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18*bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;
8. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

BARBIERI PATRIZIA

con firma digitale

Allegato 1 – Travo, elaborati V. RUE adottata CC 54-2018

DENOMINAZIONE	SCALA
R1.VAR - Relazione illustrativa	/
RUE. NR – Norme Tecniche	/
RUE. Tav. 1a –Inquadramento territori urbanizzati e tessuti storici urbani e non urbani	1:25.000
RUE. Tav. 1b	1:5.000
RUE. Tav. 1c	1:5.000
RUE. Tav. 1d	1:5.000
RUE. Tav. 3.1 –Tavola dei vincoli	1:5.000
RUE. Tav. 3.2 –Tavola dei vincoli	1:5.000
RUE. Tav. 3.3 - Tavola dei vincoli	1:5.000
V. ValSAT e sintesi non tecnica PSC e RUE	/

Valutazioni di carattere generale e modifiche normative

1. Si provveda a rivedere il contenuto delle Norme Tecniche di RUE, secondo quanto richiesto dagli Enti coinvolti nell'iter procedurale di approvazione della Variante al medesimo, che hanno provveduto ad inviare lo specifico parere sullo strumento adottato.
2. Si provveda a modificare l'art. 4 delle Norme Tecniche, inserendo la denominazione corretta dell'elaborato di Valsat relativo alla Variante (V - VALSAT E SINTESI NON TECNICA PSC-RUE).
3. Come contributo al procedimento, anche in merito alla normativa regionale sopravvenuta, si segnala quanto segue:
 - si evidenzia che la D.G.R. n. 1136 del 2018 “Disciplina del contributo di costruzione ai sensi del Titolo III della Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 e ss.mm.ii. in attuazione degli articoli 16 e 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922” ha apportato due modifiche significative alle definizioni tecniche uniformi (DTU) - contenute nell'Allegato II della delibera di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 (introduzione della definizione tecnica uniforme di “volume utile” e integrazione della definizione “Superficie utile”); si aggiorni l'elenco di cui all'art. 18 comma 2 con il punto 26-bis volume utile;
 - si modifichi il comma 1 dell'art. 26 alla luce delle modifiche normative intervenute successivamente all'adozione della variante di RUE (vd. L.R. 29 dicembre 2020, n. 14), aggiornando i riferimenti a circolari e pareri regionali. Si richiama inoltre l'attenzione alla nuova definizione di ristrutturazione edilizia di cui all'Allegato alla L.R. 15/2013 come modificato dall'art. 22 della L.R. 14/2020 (intervenuta successivamente all'adozione della VRUE) e alla sua applicazione nel territorio comunale di Travo; si suggerisce di riformulare il 4° punto elenco del comma 1 dell'art. 26 al fine di meglio esplicitare le possibilità di intervento di “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell'Allegato alla L.R. 15/2013 in riferimento alla disciplina richiamata contenuta nell'art. 27 di RUE e alla eventuale necessità di una sua riarticolazione;
 - si provveda a coordinare la disciplina di RUE con quella di PSC come modificata in riferimento alle valutazioni conclusive relative alla contestuale Variante, alla luce delle disposizioni di cui alla L.R. 24/2017 e ai contenuti della relativa Circolare “Prime indicazioni applicative della nuova legge urbanistica regionale (L.R. n. 24/2017)”, in

merito alle possibilità di attuare gli strumenti urbanistici vigenti nel corso del periodo transitorio.

Allineamento RUE – PSC

4. In riferimento alla classificazione del territorio ed in particolare al perimetro del territorio urbanizzato, si provveda ad allineare le tavole di RUE (Tavole 1a, 1b, 1c, 1d) alle Tavole di PSC come modificate in fase di controdeduzione comunale della contestuale Variante e rispetto alle quali è accordata l'intesa da parte della Provincia.

Tavola dei vincoli e scheda dei vincoli

5. Le tavole dei vincoli di RUE sono carenti e comunque non allineate con quelle di PSC, come modificate in fase di controdeduzione comunale della contestuale Variante e rispetto alle quali è accordata l'intesa da parte della Provincia. Si chiede pertanto di provvedere alle necessarie correzioni suggerendo, come soluzione di maggiore praticità, di concentrare le individuazioni nel solo strumento generale, in modo che tavole e schede dei vincoli siano configurate in un unico repertorio anche in vista della predisposizione del PUG; ciò anche in considerazione che con la Variante al RUE si è provveduto all'abrogazione della scheda dei vincoli, in conseguenza all'introduzione nel PSC dell'elaborato SV - Scheda dei vincoli PSC-RUE. In tal caso occorrerà eliminare dal RUE tali componenti cartografiche e sistemare conseguentemente la normativa dove contenga i relativi riferimenti.

Valsat

6. Valsat - Sintesi non tecnica Si prende atto della rielaborazione dei contenuti del documento di "Sintesi non Tecnica" in accoglimento della riserva formulata, tuttavia si osserva che ci si limita a sintetizzare i contenuti di Variante, riportando solo il giudizio finale del percorso valutativo, non illustrando le varie fasi svolte.

In coerenza con quanto previsto dal comma 4 dell'art. 18 della L.R. 24/2017 al fine di "favorire la più ampia partecipazione del pubblico e la trasparenza delle scelte operate dal piano" l'elaborato illustrativo di sintesi non tecnica, deve descrivere sinteticamente, in linguaggio non tecnico, il processo di valutazione svolto e gli esiti dello stesso, "dando indicazione delle parti del documento di Valsat in cui gli elementi sintetizzati sono più analiticamente sviluppati"; si provveda pertanto, all'integrazione del documento.

ASPETTI GEOLOGICO-AMBIENTALI E SISMICI

7. Il comma 3 dell'art. 41 "Obiettivi generali, articolazione degli ambiti e prescrizioni generali di carattere geologico" deve essere corretto tenendo conto che gli interventi diretti sono

soggetti, dal punto di vista geologico-sismico, alle indicazioni dettate dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni nonché dagli ulteriori limiti e condizionamenti derivanti dalle analisi locali di rischio di dissesto e dagli studi di approfondimento sismico contenuti nel PSC. Ogni altra indicazione rischia di essere scorretta o fuorviante.

8. L'art. 41 bis "Aree sottoposte a disciplina specifica rischio dissesto" è ambiguo (al comma 1 si dice che le limitazioni geologiche prevalgono sulla disciplina di RUE ma tale asserzione è sempre valida, implicitamente, per ogni tipo di vincolo e prescrizione gravante sulle aree disciplinate dal RUE) e potenzialmente contraddittorio (al comma 2 si impone una riduzione generalizzata degli indici volumetrici nelle aree in dissesto, non inferiore al 20%, quando invece gli studi del rischio potrebbero permettere, almeno nei settori a criticità moderata, un pieno sfruttamento delle potenzialità edificatorie previste dalla disciplina di RUE). Poiché sussistono già sufficienti disposizioni regolatorie degli ambiti in dissesto contenute nel PSC (la disciplina di PTCP con effetti di PAI e PTPR e gli studi del rischio dei dissesti quiescenti condotti a scala locale) e già richiamate dall'art. 41 delle Norme RUE come modificato a seguito della specifica riserva, si chiede di correggere o preferibilmente eliminare l'articolo 41 bis.
9. Occorre rendere inefficaci le analisi di microzonazione sismica annesse al RUE in modo che i contenuti di Piano siano univocamente collocati nel PSC. A tal fine si suggerisce di introdurre opportuna specificazione nella delibera di approvazione di RUE, da rendere operativa a partire dall'entrata in vigore della Variante PSC.

Il Comune di Travo, con note acquisite al Prot. prov.le n. 4912 del 22.02.2019 e n. 24107 del 29.08.2019, ha trasmesso gli elaborati relativi alla Variante al RUE, comprensivi degli elaborati di ValSAT e della relativa Sintesi non Tecnica, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. n. 20/2000 e dell'espressione del Parere Motivato da parte dell'Autorità competente (la Provincia di Piacenza).

Gli elaborati di Variante, unitamente al relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) e alla Sintesi non Tecnica dello stesso, sono stati depositati ai sensi dell'art.13, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza e il Comune medesimo.

Il Comune di Travo, tenendo conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espresse nell'ambito della ValSAT, ha adottato la Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio con atto del Consiglio Comunale n. 54 del 27.12.2018.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e dagli artt.5 e 34 della L.R. n.20/2000 la Variante al RUE di Travo è stata assoggettata alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione delle riserve sulla Variante, deve assumere lo specifico Parere Motivato, ai sensi dell'art.15 dello Decreto citato.

Ai fini della procedura di Valutazione Ambientale del PSC, entro il termine deposito (60 gg a partire dal 20.02.2019), risulta pervenuta n.1 osservazione formulata dallo stesso Comune.

Si evidenzia che, in generale, l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato alla Variante, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano negativi e significativi, è necessario provvedere all'aggiornamento anche del Parere Motivato.

Il documento di ValSAT svolge le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art.13 del D.Lgs. n.152/2006. Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti della Variante e sugli impatti ambientali ad essa conseguenti, previste

dall'art.14 del D.Lgs. n. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state sviluppate durante le fasi di deposito e partecipazione al percorso di approvazione della Variante, ai sensi degli artt.5 e 34 della L.R. n. 20/2000.

I soggetti competenti in materia ambientale hanno inviato il parere in forma scritta.

Le attività di valutazione, effettuate congiuntamente alla costruzione della Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio, a partire dagli elementi riferiti allo stato di fatto, si è conclusa con la valutazione dei potenziali impatti indotti dall'attuazione delle previsioni di Piano.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi della Variante al RUE, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge che la metodologia proposta per la specifica ValSAT elaborata si compone di alcune fasi che concorrono alla definizione dei contenuti della Variante e della relativa disciplina, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale del Piano stesso:

- definizione delle componenti ambientali e degli obiettivi di Piano;
- valutazione di coerenza esterna;
- valutazione delle alternative;
- valutazione di coerenza interna;
- verifica di conformità a vincoli e prescrizioni;
- definizione del sistema di monitoraggio.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dal soggetto proponente, considerata la proposta di Variante al RUE, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente nell'ambito del processo di formazione della Variante stessa, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini della formulazione delle riserve da parte dell'Amministrazione Provinciale (ai sensi del comma 6 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo sulla
Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) di Travo
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale
(ValSAT)**

ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. n. 20/2000 e succ. mod. ed int.

La Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) di Travo potrà quindi,

completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento di ValSAT, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate:

- risulta necessario garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di ValSAT e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite in riferimento alle specifiche previsioni proposte;
- con riferimento al parere dell'Agenzia regionale Sicurezza Territoriale, si rinvia alle prescrizioni contenute nel parere motivato VAS formulato sulla contestuale Variante PSC;
- occorre inoltre rispettare le prescrizioni presenti all'interno dei restanti pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale della Variante;
- le previsioni contenute nella Variante al RUE in oggetto sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti della stessa, diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione;
- si rammenta che con l'atto di approvazione della Variante al RUE il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione di Sintesi), come le considerazioni ambientali sono state integrate nella Variante e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi
informativi, assistenza agli Enti Locali**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1013/2021 del
Ufficio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti
Locali ad oggetto: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON
CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI TRAVO, ADOTTATA CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 27.12.2018. FORMULAZIONE
RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N.
20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E
SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. , si esprime ai
sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 14/07/2021

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 76 del 15/07/2021

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi,
assistenza agli Enti Locali**

Oggetto: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI TRAVO, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 27.12.2018. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. .

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 15/07/2021

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 76 del 15/07/2021

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi,
assistenza agli Enti Locali**

Oggetto: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI TRAVO, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 27.12.2018. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. .

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 15/07/2021 al 30/07/2021

Piacenza li, 02/08/2021

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale